



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO altresì l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.;

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.”

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell’articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 13 giugno 2011 (prot. n. 76) con il quale sono stati riordinati, all’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba” con sede in Milano, ai sensi del predetto art. 11, comma 5, del d.P.R. 212/2005 i seguenti corsi di diploma accademico di primo livello: “Scuola di Pittura: Pittura e Arti visive; Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa: Design; Graphic Design e Art Direction; Scuola di Nuove tecnologie dell’Arte: media Design e Arti Multimediali”;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. DPUN n. 493 del 20 marzo 2013, con il quale è stato approvato il regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba” con sede in Milano;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

VISTA la nota prot.n. 5327/2021 del 29 ottobre 2021, assunta al prot. DGSINFS n. 33121 in data 2 novembre 2021, con la quale l'ANVUR ha trasmesso la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 27 ottobre 2021, delibera n. 234, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba”, con sede in Milano;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. DGFIS n. 9164 del 20 luglio 2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 13585, recante le *“Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzare ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2023”*;

PRESO ATTO che la comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa è *“pervenuta entro la data del 30 settembre 2023, come previsto nella summenzionata circolare ministeriale recante prot. DGSINFS n. 1801 del 1-02-2023”*;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante *“indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025”*;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, con cui il termine perentorio per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi indicato nella summenzionata circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023 è differito alla data del 5 febbraio 2024;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba”, con sede in Milano, ha avanzato la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Marketing Management” (DAPL 06), a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative, rispettivamente, alle adunanze del 23 gennaio 2024 e del 24 gennaio 2024, con le quali è stata



Il Ministro dell'università e della ricerca

approvata la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Marketing Management” (DAPL 06), avanzata dall’Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba”, con sede in Milano, per l’anno accademico 2024/2025;

VISTA la nota prot. n. 03/2024 del 25 gennaio 2024, con la quale il Direttore dell’Istituzione ha attestato l’assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta di nuova attivazione del summenzionato corso di diploma accademico di primo livello;

VISTA la nota prot. n. 04/2024 del 1° febbraio 2024, con la quale il Direttore dell’Istituzione ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTA la delibera recante prot. n. 180/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell’adunanza del 12 giugno 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Marketing Management” (DAPL 06), avanzata dall’Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba”, con sede in Milano;

VISTA la nota prot. n. 3103/2024 del 1° agosto 2024, pervenuta con nota assunta in pari data al prot. DGSINFS n.14389, con la quale l’ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell’adunanza del 18 luglio 2024, delibera prot. n. 158, in merito al requisito “dell’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Marketing Management” (DAPL 06), avanzata dall’Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba”, con sede in Milano;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all’esito dell’istruttoria svolta, propone l’adozione del provvedimento di autorizzazione all’attivazione del corso accademico di cui all’istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l’Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba”, con sede in Milano, ad attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Marketing Management” (DAPL 06), a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall’anno accademico 2024/2025, l’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “Naba” con sede in Milano ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Marketing Management” (DAPL 06).



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba" con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento del corso di studi di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

L'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba" con sede in Milano è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini